

COMUNE DI RAMACCA

Provincia di Catania

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto). 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Ramacca, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 46 e da ogni altra disposizione normativa.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Articolo 2 (Finalità). 1. L'attività di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili è disciplinata nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, di riduzione degli adempimenti dei cittadini, di potenziamento dell'attività di controllo sostanziale degli uffici, di adeguamento della normativa alla realtà economico-sociale della comunità ramacchese.

2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano alle norme dello Statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalla legge in materia.

3. L'azione degli uffici preposti all'applicazione dell'imposta I.C.I. è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

Articolo 3 (Definizioni). 1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:

- a) I.C.I.: l'Imposta Comunale sugli immobili;
- b) Decreto n. 504/92: il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni;
- c) Decreto n. 546/92: il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- d) Decreto n. 218/97: il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- e) Decreto n. 446/97: il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

CAPO II

IMMOBILI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

Articolo 4 (I terreni fuori dal campo di applicazione dell'I.C.I.). 1. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I. i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, ai sensi della circolare del ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9.

Articolo 5 (I fabbricati rurali). 1. Non sono soggetti all'I.C.I. i fabbricati che presentano i caratteri della ruralità individuati dall'articolo 9, comma 3° della legge 26 febbraio 1994, n. 133 come novellato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.

2. I contribuenti interessati a beneficiare dall'esclusione di cui al presente articolo devono presentare all'ufficio tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge, sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante il possesso dei requisiti, come previsti dal comma 1 del presente articolo. La dichiarazione deve essere presentata entro i termini per il versamento

